



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.44/TFT del 27/06/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 24/06/2024
ha adottato le seguenti:
DELIBERE

Fasc.187

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro.

Prot.9307/937 pfi22-23/PM/ps.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Angelantonio Piccerillo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Macerata Campania Academy: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con i sigg.ri Angelo Cecere e Matrona Iodice, all'epoca dei fatti entrambi soggetti non tesserati che svolgevano attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Macerata Campania Academy, ognuno con un proprio autonomo apporto causale in ragione dell'incarico funzionale da ciascuno all'epoca ricoperto all'interno della società, promosso ed organizzato un sodalizio destinato all'esecuzione di condotte finalizzate a fare ottenere l'erogazione non spettante a favore di 99 sedicenti collaboratori sportivi della società A.S.D. Macerata Campania Academy della cd. "indennità collaboratori sportivi", sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. "Decreto Cura Italia", nell'ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, a partire dal mese di aprile 2020, il sodalizio si è dedicato alla ricerca di soggetti fidati che fossero in possesso dei requisiti formali necessari per accedere alla predetta misura di sostegno; individuati detti soggetti, il sodalizio predispondeva e sottoscriveva con ognuno di essi dei contratti di collaborazione sportiva non veridici che venivano poi caricati sull'apposita piattaforma informatica implementata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Una volta erogato il contributo pubblico, il sodalizio richiedeva ed otteneva dai singoli percettori la restituzione di una parte dell'importo erogato, generalmente corrispondente alla metà dello stesso, che veniva restituito in contanti ovvero, in alcuni casi, mediante bonifico bancario eseguito in accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra Matrona Iodice, madre del sig. Angelantonio Piccerillo. L'operazione determinava a carico dell'Erario l'esborso di un importo complessivo pari ad Euro 403.200,00, corrispondente ai contributi erogati da Sport e Salute S.p.A. a favore dei sedicenti collaboratori sportivi della società A.S.D. Macerata Campania Academy. Con le aggravanti di cui all'art. 14, comma 1 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per aver commesso il fatto con abuso di potere e/o violazione dei doveri derivanti e conseguenti all'esercizio del proprio incarico funzionale di presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Macerata Campania Academy; di cui all'art. 14, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per aver cagionato un rilevante danno patrimoniale alle casse erariali; dall'art. 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per aver approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid-19, nonché dall'art. 14, comma 1 lett. o), del Codice di Giustizia Sportiva per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone;

- sig. **Angelo Cecere**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Macerata Campania Academy: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, con decorrenza dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con i sigg.ri Angelantonio Piccerillo e Matrona Iodice, all'epoca dei fatti rispettivamente presidente della A.S.D. Macerata Campania Academy e soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della stessa società, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in ragione dell'incarico funzionale da ciascuno all'epoca ricoperto all'interno della società, promosso ed organizzato un sodalizio destinato all'esecuzione di condotte finalizzate a fare ottenere la non spettante erogazione a favore di 99 sedicenti collaboratori sportivi della società A.S.D. Macerata Campania Academy della cd. "indennità collaboratori sportivi", sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. "Decreto Cura Italia", nell'ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, a partire dal mese di aprile 2020, il sodalizio si è dedicato alla ricerca di soggetti fidati che fossero in possesso dei requisiti formali necessari per accedere alla predetta misura di sostegno. Individuati detti soggetti, il sodalizio predisponeva e sottoscriveva con ognuno di loro dei contratti di collaborazione sportiva non veridici che venivano poi caricati sull'apposita piattaforma informatica implementata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Una volta erogato il contributo pubblico, il sodalizio richiedeva ed otteneva dai singoli percettori la restituzione di una parte dell'importo erogato, generalmente corrispondente alla metà dello stesso, che veniva restituito in contanti ovvero, in alcuni casi, mediante bonifico bancario eseguito con accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra Matrona Iodice, madre del sig. Angelantonio Piccerillo. L'operazione determinava a carico dell'Erario l'esborso di un importo complessivo pari ad Euro 403.200,00 corrispondente ai contributi erogati da Sport e Salute S.p.A. a favore dei sedicenti collaboratori sportivi della società A.S.D. Macerata Campania Academy; Con le aggravanti di cui all'art. 14, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per aver cagionato un rilevante danno patrimoniale alle casse erariali; all'art. 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per aver approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid 19 e dall'articolo 14, comma 1 lett. o), del Codice di Giustizia Sportiva per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone.

- sig.ra **Matrona Iodice**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Macerata Campania Academy: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con i sigg.ri Angelantonio Piccerillo ed Angelo Cecere, all'epoca dei fatti rispettivamente presidente della A.S.D. Macerata Campania Academy e soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della stessa società, ognuno con un proprio autonomo apporto causale in ragione dell'incarico funzionale da ciascuno all'epoca ricoperto all'interno della società, promosso ed organizzato un sodalizio destinato all'esecuzione di condotte finalizzate a fare ottenere la non spettante erogazione a favore di 99 sedicenti collaboratori sportivi della società A.S.D. Macerata Campania Academy della cd. "indennità collaboratori sportivi", sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. "Decreto Cura Italia", nell'ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, a partire dal mese di aprile 2020, il sodalizio si è dedicato alla ricerca di soggetti fidati che fossero in possesso dei requisiti formali necessari per accedere alla predetta misura di sostegno. Individuati detti soggetti, il sodalizio predisponeva e sottoscriveva con ognuno di loro dei contratti di collaborazione sportiva non veridici che venivano poi caricati sull'apposita piattaforma informatica implementata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Una volta erogato il contributo pubblico, il sodalizio richiedeva ed otteneva dai singoli percettori la restituzione di una parte dell'importo erogato, generalmente corrispondente alla metà dello stesso, che veniva restituito in contanti ovvero, in alcuni casi, mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente intestato alla sig.ra Matrona Iodice, madre del sig. Angelantonio Piccerillo. L'operazione determinava a carico dell'Erario l'esborso di un importo complessivo pari ad Euro 403.200,00 corrispondente ai contributi erogati da Sport e Salute S.p.A. a favore dei sedicenti collaboratori sportivi della società A.S.D. Macerata Campania Academy; Con le aggravanti di cui all'art. 14,

comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per aver cagionato un rilevante danno patrimoniale alle casse erariali; all'art. 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per aver approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid 19 e dall'art. 14, comma 1 lett. o), del Codice di Giustizia Sportiva per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone;

- sig. **Stanislao Caroprese**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Macerata Campania Academy: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, con decorrenza dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con un sodalizio costituito tra i sigg.ri Angelantonio Piccerillo, Angelo Cecere e Matriona Iodice, posto in essere una condotta finalizzata ad ottenere la non spettante erogazione a proprio favore della cd. "indennità collaboratori sportivi", sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. "Decreto Cura Italia", nell'ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, atteso il possesso dei requisiti formali necessari per accedere alla predetta misura di sostegno, il sig. Caroprese ha sottoscritto con la società A.S.D. Macerata Campania Academy un contratto di collaborazione sportiva non veridico che veniva poi caricato sull'apposita piattaforma informatica implementata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Una volta percepito il contributo pubblico, poi, il sig. Caroprese provvedeva a restituire alla società A.S.D. Macerata Campania Academy una parte dell'importo erogato; Con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per aver approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid-19.

- sig. **Domenico Cinotti**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Macerata Campania Academy: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, con decorrenza dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con un sodalizio costituito tra i sigg.ri Angelantonio Piccerillo, Angelo Cecere e Matriona Iodice, posto in essere una condotta finalizzata ad ottenere la non spettante erogazione a proprio favore della cd. "indennità collaboratori sportivi", sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. "Decreto Cura Italia" nell'ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, atteso il possesso dei requisiti formali necessari per accedere alla predetta misura di sostegno, il sig. Domenico Cinotti sottoscriveva con la società A.S.D. Macerata Campania Academy un contratto di collaborazione sportiva non veridico che veniva poi caricato sull'apposita piattaforma informatica implementata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Una volta percepito il contributo pubblico, poi, il sig. Domenico Cinotti provvedeva a restituire alla società A.S.D. Macerata Campania Academy una parte dell'importo erogato; Con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per aver approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid-19.

- sig. **Francesco Del Villano**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Macerata Campania Academy: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, con decorrenza dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con un sodalizio costituito tra i sigg.ri Angelantonio Piccerillo, Angelo Cecere e Matriona Iodice, posto in essere una condotta finalizzata ad ottenere la non spettante erogazione a proprio favore della cd. "indennità collaboratori sportivi", sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. "Decreto Cura Italia", nell'ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, atteso il possesso dei requisiti formali necessari per accedere alla predetta misura di sostegno, il sig. Francesco Del Villano sottoscriveva con la società A.S.D. Macerata Campania Academy un contratto di collaborazione sportiva non veridico che veniva poi caricato sull'apposita piattaforma informatica implementata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Una volta percepito il contributo pubblico, poi, il sig. Francesco Del Villano provvedeva a restituire alla società A.S.D. Macerata Campania Academy una parte dell'importo erogato. Con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per aver approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid- 19.

- sig. **Mario Di Matteo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Macerata Campania Academy: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in

relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, con decorrenza dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con un sodalizio costituito tra i sigg.ri Angelantonio Piccerillo, Angelo Cecere e Matrona Iodice, posto in essere una condotta finalizzata ad ottenere la non spettante erogazione a proprio favore della cd. "indennità collaboratori sportivi", sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. "Decreto Cura Italia", nell'ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, atteso il possesso dei requisiti formali necessari per accedere alla predetta misura di sostegno, il sig. Mario Di Matteo sottoscriveva con la società A.S.D. Macerata Campania Academy un contratto di collaborazione sportiva non veridico che veniva poi caricato sull'apposita piattaforma informatica implementata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Una volta percepito il contributo pubblico, poi, il sig. Mario Di Matteo provvedeva a restituire alla società A.S.D. Macerata Campania Academy una parte dell'importo erogato. Con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per aver approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid-19.

- sig. **Raffaele Di Monaco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Macerata Campania Academy: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, con decorrenza dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con un sodalizio costituito tra i sigg.ri Angelantonio Piccerillo, Angelo Cecere e Matrona Iodice, posto in essere una condotta finalizzata ad ottenere la non spettante erogazione a proprio favore della cd. "indennità collaboratori sportivi", sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. "Decreto Cura Italia", nell'ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, atteso il possesso dei requisiti formali necessari per accedere alla predetta misura di sostegno, il sig. Raffaele Di Monaco sottoscriveva con la società A.S.D. Macerata Campania Academy un contratto di collaborazione sportiva non veridico che veniva poi caricato sull'apposita piattaforma informatica implementata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Una volta percepito il contributo pubblico, poi, il sig. Raffaele Di Monaco provvedeva a restituire alla società A.S.D. Macerata Campania Academy una parte dell'importo erogato. Con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per aver approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid- 19.

- sig. **Francesco Munno**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Macerata Campania Academy: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, con decorrenza dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con un sodalizio costituito tra i sigg.ri Angelantonio Piccerillo, Angelo Cecere e Matrona Iodice, posto in essere una condotta finalizzata ad ottenere la non spettante erogazione a proprio favore della cd. "indennità collaboratori sportivi", sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. "Decreto Cura Italia", nell'ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, atteso il possesso dei requisiti formali necessari per accedere alla predetta misura di sostegno, il sig. Francesco Munno sottoscriveva con la società A.S.D. Macerata Campania Academy un contratto di collaborazione sportiva non veridico che veniva poi caricato sull'apposita piattaforma informatica implementata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Una volta percepito il contributo pubblico, poi, il sig. Francesco Munno provvedeva a restituire alla società A.S.D. Macerata Campania Academy una parte dell'importo erogato. Con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per aver approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid-19.

- sig. **Francesco Russo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Macerata Campania Academy: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, con decorrenza dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con un sodalizio costituito tra i sigg.ri Angelantonio Piccerillo, Angelo Cecere e Matrona Iodice, posto in essere una condotta finalizzata ad ottenere la non spettante erogazione a proprio favore della cd. "indennità collaboratori sportivi", sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. "Decreto Cura Italia", nell'ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, atteso il possesso dei

requisiti formali necessari per accedere alla predetta misura di sostegno, il sig. Francesco Russo sottoscriveva con la società A.S.D. Macerata Campania Academy un contratto di collaborazione sportiva non veridico che veniva poi caricato sull'apposita piattaforma informatica implementata dalla società Sport e Salute S.p.A.. Una volta percepito il contributo pubblico, poi, il sig. Francesco Russo provvedeva a restituire alla società A.S.D. Macerata Campania Academy una parte dell'importo erogato. Con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per aver approfittato delle particolari situazioni extra sportive connesse alla gestione emergenziale della pandemia da Covid-19.

- **la società A.S.D. Macerata Campania Academy** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Angelo Cecere, Matrona Iodice, Angelantonio Piccerillo, Stanislao Caroprese, Domenico Cinotti, Francesco Del Villano, Mario Di Matteo, Raffaele Di Monaco, Francesco Munno, Francesco Russo, Cristian Salomone ed Antimo Scialla, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive (come in atti). Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Angelo Cecere persona non tesserata la sanzione di anni cinque (5) di inibizione; per il sig.ra Matrona Iodice persona non tesserata la sanzione di anni cinque (5) di inibizione; il calciatore Domenico Cinotti dieci (10) mesi di squalifica; il calciatore Stanislao Caroprese dieci (10) mesi di squalifica; il calciatore Francesco Del Villano dieci (10) mesi di squalifica; il calciatore Mario Di Matteo dieci (10) mesi di squalifica; il calciatore Raffaele Di Monaco dieci (10) mesi di squalifica; il calciatore Francesco Munno dieci (10) mesi di squalifica; il calciatore Francesco Russo dieci (10) mesi di squalifica; per il Presidente sig. Angelantonio Piccerillo, la sanzione di anni cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Macerata Campania Academy euro - ventimila,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che ci sono elementi fondati e concordanti per ritenere la responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS nei termini indicati nell'atto di deferimento. Ed invero, dal complessivo compendio probatorio fornito dalla Procura Federale a Questo Tribunale sono stati riscontrati una serie di atti contenuti nel fascicolo del procedimento penale n.8585/21 instauratosi innanzi alla Procura della Repubblica di S.M.C.V. in particolare il decreto di sequestro preventivo del Gip presso il tribunale di S.M.V.C. avvenuto in data 25/01/2023, e riportante tutti gli attuali deferiti. Orbene da tale documento emerge che il Presidente Piccerillo Angelantonio della società Macerata Campania Academy, ha svolto un ruolo determinante nell'organizzare la truffa ai danni della società pubblica Spa Sport e Salute che durante il periodo del Covid era deputata ad erogare contributi economici ai sensi dell'art. 96 del DL CM Cura italia , esteso anche a rapporti di collaborazione presso società ed associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23/02/2020. Va inoltre rilevato che, dall'esame degli atti del proc. Penale della Procura si SMVC, è emerso che nel corso della perquisizione da parte della Gdf, nella sede della Asd Macerata Campania Academy e presso l'abitazione del Presidente Piccerillo, non è stato rinvenuto nessun documento riguardante le collaborazioni dei deferiti, se non esclusivamente i documenti relativi alle richieste di contributi da parte dei presunti collaboratori peraltro oggi deferiti. Questa circostanza costituisce una rilevante anomalia, dal momento che la gestione di circa 100 collaboratori sportivi avrebbe dovuto richiedere una serie di adempimenti formali ed amministrativi risultati del tutto assenti. In conclusione ad avviso del Tribunale Federale sussiste un quadro indiziario grave, preciso e concordante, in modo tale da poter ritenere ragionevolmente la sussistenza delle violazioni contestate tenuto conto, della possibilità di poter modulare l'afflittività delle sanzioni a seconda della natura e delle gravità dei fatti, si ritiene congruo infliggere al Presidente Piccerillo, che pur avendo avuto un comportamento determinante ai fini della realizzazione degli illeciti, anni 4 di inibizione, avendo risarcito integralmente il danno con la restituzione delle somme indebitamente percepite. In ordine alla posizione dei sigg. Angelo Cecere e Matrona Iodice, i quali pur avendo concorso col Piccerillo nella realizzazione della truffa, hanno avuto un ruolo minore e subalterno, e per cui appare congruo irrogare la sanzione di anni tre (3) di inibizione. In ordine ai calciatori deferiti, appare congruo irrogare la sanzione di mesi otto (8) di squalifica, considerata la loro giovane età in quanto all'epoca dei fatti minori di anni 18. Infine, in ordine alla posizione del sig. Caropreso Stanislao si ritiene congruo irrogare la sanzione di mesi sei (6) di squalifica per aver restituito le somme indebitamente percepite. Ed infine in merito alla società Asd Macerata Campania

Academy, si ritiene congruo comminare la sanzione di euro diecimila,00 di ammenda avendo il Presidente risarcito il danno.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare il sig. Angelo Cecere persona non tesserata la sanzione di anni tre (3) di inibizione; per il sig.ra Matrona Iodice persona non tesserata la sanzione di anni tre (3) di inibizione; il calciatore Domenico Cinotti otto (8) mesi di squalifica; il calciatore Stanislao Caroprese sei (6) mesi di squalifica; il calciatore Francesco Del Villano otto (8) mesi di squalifica; il calciatore Mario Di Matteo otto (8) mesi di squalifica; il calciatore Raffaele Di Monaco otto (8) mesi di squalifica; il calciatore Francesco Munno otto (8) mesi di squalifica; il calciatore Francesco Russo otto (8) mesi di squalifica; per il Presidente sig. Angelantonio Piccerillo, la sanzione di anni quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Macerata Campania Academy euro - diecimila,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 24.06.2024,

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email - amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 27 Giugno 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**